

DELIBERA N. 179 /12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE
STUDIOEUROPA) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 LETT. A) E 3 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 20/12/DICAM/PROC. 2393/ZD - datato 23 febbraio 2012 e notificato in data 06 marzo 2012, che contesta alla società TeleStudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Studio Europa con sede in Modena (MO) alla via Albareto 43 la trasmissione di programmi di televendita relativi a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia nonché di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco de lotto, i giorni 18 e 20 giugno 2011, in violazione dell'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP, così come segue;

- a) 18 giugno 2011 - dalle ore 0.04.43 alle ore 1.05.00 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899000405 e 899000430 che la conduttrice invita a chiamare *"io attendo le vostre chiamate noi siamo qui in attesa delle vostre chiamate cercate di sbrigarvi"*; la conduttrice invita a chiamare anche le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899439990 e 89912216, per avere dei pronostici concernenti il gioco del lotto; dalle ore 7.32.32 alle ore 7.57.27 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a

pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo della numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899299256 che la conduttrice invita a chiamare; dalle ore 8.30.00 alle ore 8.55.13 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899002530, 899002536 e 899299231 che la conduttrice invita a chiamare; dalle ore 9.01.09 alle ore 9.30.16 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899439998, 899439985 e 899456618 che la conduttrice invita a chiamare; la conduttrice, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto, mostrando in video diverse copie di ricevute al gioco del lotto che sarebbero, a suo dire, risultate vincenti nelle estrazioni precedenti; dalle ore 9.34.37 alle ore 10.00.16 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899555870, 899555871 e 899299221 che la conduttrice invita a chiamare *“chiamate al numero in sovrapposizione per vincere”*; la conduttrice, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“vi voglio tutti pronti a vincere con Tiffany il prossimo centenario....il prossimo lo vinceremo molto bene”*; dalle ore 10.00.16 alle ore 10.05.35, è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto. Sullo schermo televisivo in sovrapposizione sono indicate alcune numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 (899457798 - 899457797). I conduttori invitano i telespettatori a chiamare le predette numerazioni in sovrapposizione. E' presente sullo schermo televisivo la scritta riportante il costo della chiamata sia da telefono fisso che da cellulari, dall'avviso agli utenti di poter richiedere la disabilitazione dei numeri audiotel al proprio gestore e della precisazione che le previsioni sono ottenute mediante elaborazione statistica, nonché il divieto ai minori di anni 18; dalle ore 10.05.35 alle ore 10.31.05 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899599505, 899499404 e 899499414 che il conduttore invita a chiamare; il conduttore, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“vi offro una promozione irripetibile entrando nel codice in sovrapposizione”*; dalle ore 10.38.42 alle ore 11.00.03 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo della numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899299256 che la conduttrice invita a chiamare *“chiamate al numero in sovrapposizione per vincere”*; la conduttrice, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“il 4 lo abbiamo preso ora torniamo a vincere con il 22 sulla nazionale”*; dalle ore 11.10.16 alle ore 11.37.05 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899439999, 899002531 e 899299228 che la conduttrice invita a chiamare *“chiamate al numero in sovrapposizione per vincere”*; la conduttrice, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“continue a mandare le vostre vincite abbiamo già vinto”*; dalle ore 11.45.58 alle ore 12.12.06 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899439993 e 899002532 che il conduttore invita a chiamare; il conduttore, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“continue a mandare le vostre vincite abbiamo già vinto”*; dalle ore 13.47.20 alle ore 14.13.05 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco

del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899599505, 899499414 e 899405011 che il conduttore invita a chiamare; il conduttore, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“con Bruno si vince”*; dalle ore 20.03.40 alle ore 20.35.00 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899457797 e 899457798 che i conduttori invitano a chiamare; i conduttori, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“questo ritardo brillerà presto”*;

- b) 20 giugno 2011 - dalle ore 8.29.08 alle ore 8.55.09 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899439998, 899439985 e 899456618 che la conduttrice invita a chiamare; la conduttrice, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“quando vi ho detto questo ambo luccica per te ha luccicato”*; dalle ore 9.00.06 alle ore 9.25.38 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899439993 e 899002532 che il conduttore invita a chiamare; il conduttore, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“con queste previsioni abbiamo sempre vinto entro tre colpi”*; dalle ore 9.25.38 alle ore 9.31.29 è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto. Sullo schermo televisivo in sovrapposizione sono indicate alcune numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 (899457798 - 899457797). La conduttrice invita i telespettatori a chiamare le predette numerazioni in sovrapposizione. E' presente sullo schermo televisivo la scritta riportante il costo della chiamata sia da telefono fisso che da cellulari, dall'avviso agli utenti di poter richiedere la disabilitazione dei numeri audiotel al proprio gestore e della precisazione che le previsioni sono ottenute mediante elaborazione statistica, nonché il divieto ai minori di anni 18; dalle ore 9.31.29 alle ore 9.56.31 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899555870, 899555871 e 899299221 che la conduttrice invita a chiamare; la conduttrice, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“qui si può vincere e ve l'ho dimostrato”*; dalle ore 10.07.40 alle ore 10.32.30 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899599505, 899499404 e 899405033 che il conduttore invita a chiamare; il conduttore, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“vi offro una promozione irripetibile entrando nel codice in sovrapposizione”*; dalle ore 10.36.30 alle ore 11.02.29 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899002530, 899002536 e 899299231 che la conduttrice invita a chiamare; dalle ore 11.13.40 alle ore 11.39.17 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899439999, 899002531 e 899299228 che la conduttrice invita a chiamare; la conduttrice, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“continuate a mandare le vostre vincite abbiamo già vinto”*; dalle ore 13.34.06 alle ore 13.59.00 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899000405 e 899000430 che la

conduttrice invita a chiamare; dalle ore 14.05.23 alle ore 14.30.33 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899405090, 899434318 e 899405099 che la conduttrice invita a chiamare *“chiamate al numero in sovrimpressione per vincere”*; la conduttrice, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“a noi piace vincere e farvi vincere bene”*; dalle ore dalle ore 14.40.31 alle ore 14.46.33 è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto. Sullo schermo televisivo in sovrimpressione sono indicate alcune numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 (899457798 - 899457797). La conduttrice invita i telespettatori a chiamare le predette numerazioni in sovrimpressione. E' presente sullo schermo televisivo la scritta riportante il costo della chiamata sia da telefono fisso che da cellulari, dall'avviso agli utenti di poter richiedere la disabilitazione dei numeri audiotel al proprio gestore e della precisazione che le previsioni sono ottenute mediante elaborazione statistica, nonché il divieto ai minori di anni 18; dalle ore 14.56.31 alle ore 15.25.09 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899299282 e 899299284 che la conduttrice invita a chiamare; la conduttrice, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“il mio metodo entro il mese puntualmente dà il suo esito”*; dalle ore 15.34.02 alle ore 15.58.34 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899599505, 899499404, 899405033 e 899499414 che il conduttore invita a chiamare; il conduttore, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“io ho la certezza matematica di questo ambo segreto con il 90”*; dalle ore 20.16.16 alle ore 20.22.13 è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto. Sullo schermo televisivo in sovrimpressione sono indicate alcune numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 (899457798 - 899457797). La conduttrice invita i telespettatori a chiamare le predette numerazioni in sovrimpressione. E' presente sullo schermo televisivo la scritta riportante il costo della chiamata sia da telefono fisso che da cellulari, dall'avviso agli utenti di poter richiedere la disabilitazione dei numeri audiotel al proprio gestore e della precisazione che le previsioni sono ottenute mediante elaborazione statistica, nonché il divieto ai minori di anni 18; dalle ore 22.02.10 alle ore 22.26.00 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899599505, 899499404 e 899405033 che il conduttore invita a chiamare; il conduttore, inoltre, esalta le sue previsioni per una vincita sicura al gioco del lotto *“vi offro una promozione irripetibile entrando nel codice in sovrimpressione”*;

RILEVATO che la società Tele studio Modena S.r.l. in sede di audizione convocata il giorno 18 aprile 2012, ha sostenuto che la programmazione televisiva in questione non è classificabile come televendita, bensì come telepromozione, in quanto non presenta la connotazione tipica della vendita e non è soggetta alla disciplina in materia di esercizio del diritto di recesso e che non si configura alcun servizio interattivo, in quanto il messaggio mette l'utente in una situazione passiva che non comporta possibilità alcuna di dialogo, salvo quella di accettare il servizio. Il messaggio è interamente registrato ed erogato in automatico. Per quanto attiene alle omissioni, ambiguità o esagerazioni indicate nell'atto di contestazione e riguardanti i programmi televisivi trasmessi la società predetta si riserva un puntuale commento anche con documentazione a supporto rispetto alle descrizioni riportate nell'atto di contestazione stesso;

RILEVATO che la società Tele studio Modena S.r.l. con memoria difensiva datata 18 maggio 2012 ha eccepito che la programmazione televisiva oggetto di contestazione non è classificabile come televendita, bensì come telepromozione; inoltre, nel corso della trasmissione dei programmi televisivi in questione non si riscontra alcun riferimento a numerazioni telefoniche per la fornitura a servizi a sovrapprezzo, in quanto le numerazioni telefoniche in questione *“riguardano infatti la possibilità di accedere unicamente a messaggi pre registrati che non rimandano ad alcun numero telefonico a sovrapprezzo”*; *“nel messaggio in sovrimpressione è poi chiaramente indicato a termini di regolamento che il pronostico era formulato su base statistica”*; infine, *“i conduttori ...pubblicizzano i risultati conseguiti attraverso vincite realmente avvenute, invitano i telespettatori ad inviare fax attestanti le loro vincite e giustamente valorizzano la bontà del pronostico”*;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria ha precisato (prot. n. 0039646) in data 26 luglio 2012, ad esito di ulteriori controlli richiesti (prot. n. 37456) in data 18 luglio 2012 da questa Autorità, che i programmi televisivi contestati sono configurabili come televendite;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società sopra menzionata non possa essere accolto, in quanto;

- a) sussistono, nel caso di specie, tutti gli elementi, in punto di fatto e di diritto, per ricondurre i programmi televisivi in questione alla categoria della televendita trasmessa in violazione dell’art. 5 ter del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP, sicché è irrilevante ai fini della qualificazione come televendita del programma televisivo in questione il fatto che i servizi offerti siano o meno preregistrati; gli inviti a chiamare in diretta, nel corso della trasmissione del programma televisivo, le numerazioni mostrate in sovrimpressione al fine di acquistare i pronostici del gioco del lotto configurano i programmi televisivi contestati come televendite, in quanto presentano, già, tutti gli elementi sufficienti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all’utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata, per aversi l’accordo delle parti; il fatto che l’informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto a fronte della permanenza dell’offerta da parte dell’operatore, che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l’utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;
- b) il servizio in esame offerto è di tipo interattivo; infatti, non è fornita direttamente l’informazione alla selezione del numero, ma mediante la presentazione dei contenuti o menu, si introduce il richiedente in un sistema complesso con più scelte di argomenti. Si crea, così, una interazione tra il richiedente, il servizio e il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca dell’argomento desiderato attraverso guide opportune. L’interazione può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer);
- c) le numerazioni telefoniche che appaiono sullo schermo televisivo in sovrimpressione con codice 899 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo sociale informativo;
- d) espressioni del tipo *“io ho la certezza matematica di questo ambo segreto con il 90”* e *“vi voglio tutti pronti a vincere con Tiffany il prossimo centenario....il prossimo lo vinceremo”*

molto bene” provano l’avvenuta trasmissione di televendite di pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dal ricorso ad esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti in violazione dell’art. 5 ter, comma 2, lett. a) del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP; d’altra parte, quanto alla circostanza che *“nel messaggio in sovrimpressione è poi chiaramente indicato a termini di regolamento che il pronostico era formulato su base statistica”*, questa non è prevista dalla normativa vigente come esimente in caso di violazione del divieto di trasmettere televendite di pronostici per il gioco del lotto in fascia oraria non consentita. La concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato, ovvero le persone psicologicamente più vulnerabili, prescinde, infatti, dall’intendimento dell’emittente di non nuocere al telespettatore, dovendosi avere riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla diffusione del programma ed escludere, pertanto, ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità da parte dell’emittente stessa a trarre in inganno il telespettatore mediante esagerazioni in ordine al contenuto e agli effetti dei beni o dei servizi offerti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5 ter, commi 1, 2, lett. a) e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP, nel corso delle trasmissioni di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, che le predette televendite non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti e che le stesse non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00;

RILEVATO che la società Telestudio Modena S.r.l. esercente l’emittente televisiva satellitare Studio Europa, i giorni 18 e 20 giugno 2011, ha trasmesso programmi di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, mostrando in sovrimpressione o comunque inducendo ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, traendo in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti in fasce orarie non consentite;

RITENUTO che il comportamento dell’emittente televisiva satellitare Studio Europa integra la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 18 e 20 giugno 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell’articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto, a fronte dell’illecito in esame consistente nella reiterata trasmissione di televendite in violazione delle disposizioni regolamentari sopra citate, il bacino di utenza dell’emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle

emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00 moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TeleStudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Studio Europa con sede in Modena (MO) alla via Albareto 43, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 179 /12/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 179/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola